



Comune di Colceresa

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 4 DEL 20/11/2024

AREA DI POLIZIA LOCALE

.....

OGGETTO: ORDINANZA PER IL TAGLIO, POTATURA E/O MESSA IN SICUREZZA DI PIANTE, RADICI, RAMI SPORGENTI, ARBUSTI, SIEPI, STERPAGLIA E SIMILI, INSISTENTI SUI TERRENI LIMITROFI ALLE STRADE ED ALLE AREE PUBBLICHE, RECANTI PREGIUDIZIO ALLA VIABILITA', ALLA PUBBLICA INCOLUMITA', ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI E A QUELLE DI PUBBLICO SERVIZIO

IL SINDACO

Vista la crescente incuria dei terreni e la conseguente crescita spontanea di piante, arbusti, rovi e sterpaglie;

Visto che lungo le strade o le aree pubbliche in genere, spesso sono presenti alberature, siepi, arbusti, sterpi, ecc. che invadono la sede stradale creando situazioni di pericolo per la circolazione, o che recano pregiudizio alle infrastrutture stradali (segnaletica, cunette per il deflusso delle acque meteoriche, muri di sostegno, manto stradale ecc.) o che recano pregiudizio alle infrastrutture di pubblico servizio (linee elettriche e telefoniche, pubblica illuminazione ecc.);

Richiamati:

- l'art. 29 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 – Codice della Strada - che testualmente recita:

“i proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve di tempo possibile”;

-gli artt. 30, 31, 32 e 33 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 – Codice della Strada che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di fabbricati muri ed opere di sostegno, manutenzione delle ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi;

-gli artt. 16, 17, 18 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 – Codice della Strada – e l'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 – Regolamento al nuovo Codice della Strada – che dettano disposizioni per le distanze da tenere dal confine stradale nel piantare alberi, siepi o piantagioni;

Richiamati gli artt. 892 e 893 del Codice Civile che dettano norme sulle distanze degli alberi dai confini e dalle strade;

Richiamato l'art. 12 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale, approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 23/12/2020;

Ritenuto di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate norme, per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di decoro pubblico;

Ravvisata la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione stradale, tutelare la pubblica incolumità, nonché tutelare le strade e le infrastrutture pubbliche di Colceresa;

Dato atto che:

- nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d'ufficio, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;

Visti gli art. 7-bis e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori di terreni limitrofi a strade ed aree pubbliche in genere, di provvedere immediatamente a propria cura e spese:

- a) **alla potatura regolare delle siepi e dei rami delle piante che invadono e restringono la sede stradale, comprensiva dei marciapiedi e delle piste ciclabili, o che limitano la visibilità e la leggibilità della segnaletica stradale;**
- b) **alla rimozione immediata delle piante o della ramaglia in genere, che per effetto di intemperie o per ogni altra causa siano cadute sulla sede stradale, marciapiedi e piste ciclabili comprese;**
- c) **al taglio, potatura e/o messa in sicurezza di ogni pianta insistente nel proprio terreno che per:**
 - **malattia,**
 - **essiccamento,**
 - **inclinazione,**
 - **vetustà,**
 - **dimensioni,**
 - **peso (anche determinato dalla copertura di altre essenze arboree come edera/rovi ecc.),**
 - **compromissione delle radici (ad esempio in seguito a smottamenti/scavi/arature ecc.),**
 - **danneggiamento in seguito a fulmini o eventi atmosferici in genere,**

o per ogni altra causa,

possano costituire un pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità, o possano danneggiare o compromettere le infrastrutture stradali e le infrastrutture di pubblici servizi in genere come linee elettriche e telefoniche, la pubblica illuminazione, i parchi e gli edifici pubblici, anche in previsione di eventi meteo intensi.

La presente ordinanza avrà validità per n. 1 anno decorrente dalla data della presente ordinanza.

AVVERTE

1. Che la violazione dei punti a) e b) del presente provvedimento, **fatte salve le eventuali ed ulteriori responsabilità civili e penali connesse agli eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi a causa della inottemperanza al presente provvedimento prodotti dalla caduta dei rami o degli alberi**, ai sensi dell'art. 29 commi 3° e 4° del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 – Codice della Strada – è soggetta alla sanzione amministrativa **da € 173,00 a € 694,00**, oltre alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per i trasgressori della rimozione a loro spese della rimozione dei rami o degli alberi caduti e del ripristino dei luoghi;
2. che la violazione del punto c) del presente provvedimento, **fatte salve le eventuali ed ulteriori responsabilità civili e penali connesse agli eventuali danni a persone e cose**, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 (T.U.E.L.) e dell'art. 12 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale, approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 23/12/2020, è punita con la sanzione amministrativa **da € 50,00 a € 500,00 e del ripristino dei luoghi a spese dei trasgressori;**

per l'applicazione delle sanzioni amministrative si seguono le disposizioni previste dalla Legge 24/11/1981 n. 689;

nei casi più gravi si procederà con l'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, qualora se ne ravvisi la fondatezza, e verrà informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. Inoltre, in via d'urgenza, a tutela della pubblica incolumità, si potrà effettuare d'ufficio il taglio, potatura e/o messa in sicurezza delle piante e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari/conducenti inadempienti;

3. che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 – Codice della Strada – e dell'art. 5 della Legge 24/11/1981 n. 689, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto ognuno dei proprietari sarà passibile della

sanzione amministrativa e accessoria prevista, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Codice Civile che enuncia il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051.

Informa inoltre che il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della Legge 07/08/1990 n. 241, come modificata dalla Legge 11/02/2005 n. 15, e che ai sensi della medesima legge il Responsabile del Procedimento è individuato nel Geom. Walter Strapazon, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Colceresa.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 241/90, chiunque vi abbia interesse, in applicazione della L. 1034/1971, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita potrà ricorrere contro la presente ordinanza al T.A.R. Veneto per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge; in alternativa può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1974, n. 1199.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

La trasmissione di copia del presente atto:

- alla Prefettura di Vicenza;
- al Comando di Polizia Locale;
- all'Ufficio Tecnico Comunale;
- alla Stazione Carabinieri di Marostica;
- alla Stazione Carabinieri Forestali di Bassano del Grappa.

IL SINDACO

Costa Enrico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

